REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA BARI

70122 BARI (BA) Corso Antonio De Tullio n. 1 – tel. 080/5281511 – fax 080/5211726

e-mail: cpbari@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.it

"Sicurezza Balneare"

ORDINANZA N. 33/2020

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI BARI:

VISTA l'Ordinanza n.34/2019 del 17 aprile 2019 di questa Capitaneria di Porto, in materia di "sicurezza balneare";

VISTO il verbale della riunione tenutasi in data 19 maggio 2020, con i rappresentanti della Regione Puglia e delle Associazioni Balneari tenuto in videoconferenza**;**

VISTA l'Ordinanza regionale in data 21 maggio 2020 della Regione Puglia, emanata con atto dirigenziale n.249, per disciplinare l'uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale pugliese;

RITENUTO necessario aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, ad integrazione e completamento della richiamata Ordinanza "balneare" regionale, con particolare riferimento all'art.8 (Presidi sanitari di primo soccorso) specificatamente indicati dalla Regione nella suddetta Ordinanza regionale;

VISTI gli articoli 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima.

ORDINA

ARTICOLO UNICO

L'articolo 8 dell'Ordinanza n.34/2019 in materia di "sicurezza balneare" è abrogato.
I presidi sanitari di primo soccorso, previsti per le strutture balneari, sono quelli specificatamente indicati nell'Ordinanza Balneare di competenza regionale.

Bari, lì 03 Giugno 2020

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP) Giuseppe MELI

(FIRMATO)